

**Pianificare ed Orientare il Lavoro per il Riposizionamento delle Imprese
Salernitane**
Azienda Speciale per la Cultura d'Impresa
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

Articolo 1
Costituzione

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno, nell'ambito dei propri fini istituzionali, istituisce ai sensi dell'art. 2, Il comma, della Legge 29.12.1993 n. 580 un'Azienda Speciale denominata POLARIS (Pianificare ed Orientare il Lavoro per il Riposizionamento delle Imprese Salernitane) Azienda Speciale della Camera per la Cultura d'Impresa erogante servizi di formazione per le persone e le PMI.

L'Azienda Speciale è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei confronti della Camera di Commercio, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 2
Sede

L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la Camera di Commercio I.A.A. di Salerno.

Articolo 3
Finalità

L'Azienda ha lo scopo di diffondere la "Cultura d'Impresa) e del "Life Long Learning" progettando, guidando, stimolando e realizzando processi di sviluppo e di formazione delle persone e delle PMI.

POLARIS promuove, progetta e realizza attività di formazione per imprenditori, dirigenti, lavoratori e lavoratrici autonomi/e, neo imprenditori, piccoli imprenditori, manager collaboratori e professionisti.

L'Azienda Speciale inoltre, promuove, progetta e realizza studi e ricerche sull'imprenditoria, sui processi di crescita dell'impresa, sulla creazione di nuove imprese, sui processi di innovazione, sui servizi e sull'economia del territorio e sulle sue modalità di promozione; promuove e svolge attività di studio e di progettazione di sistemi organizzativi; supporta le PMI attraverso servizi di assistenza altamente qualificati e personalizzati; promuove attività di formazione professionale rivolta agli operatori dei settori connessi all'economia del mare.

Attraverso specifici progetti per l'alternanza scuola-lavoro, POLARIS, con la collaborazione delle imprese, del mondo associativo e dell'Università, implementa attività di promozione, animazione e comunicazione rivolta alle scuole, alle famiglie e agli studenti.

L'Azienda Speciale si pone come supporto nei processi di incontro tra scuola e lavoro attraverso: i) la realizzazione di esperienze di stage e visite guidate in imprese da parte di studenti; ii) l'organizzazione di seminari di orientamento al lavoro autonomo ed imprenditoriale, sulle dinamiche evolutive del mercato del lavoro e sulle nuove professioni richieste dalle imprese più innovative; iii) l'organizzazione di tirocini estivi di orientamento; iv) la realizzazione di alcuni percorsi laboratoriali che gli studenti potranno sviluppare nelle imprese, coadiuvati dai propri docenti; v) la realizzazione di sessioni formative e di project work, rivolti a docenti e referenti aziendali, per la progettazione di percorsi di alternanza innovativi.

L'Azienda Speciale, nei limiti delle direttive programmatiche deliberate dalla Giunta camerale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili e necessarie al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, escluso mutui ed impegni pluriennali.

Sono esclusi gli interventi che abbiano come scopo il mero sostegno finanziario.

L'Azienda, quale strumento operativo della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, per la realizzazione dello scopo statutario opera nell'ambito della Camera stessa ed in stretta aderenza alle direttive della Giunta camerale, assicurando tramite il Presidente, il coordinamento tra la propria attività e lo svolgimento dei compiti dell'Ente in materia. Per le sue attività operative si avvale, inoltre, delle strutture centrali e periferiche del Sistema camerale.

L'Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro; la sua azione si inquadra nell'ambito dei fini di produzione del sistema economico proprio della Camera di Commercio.

Oltre che realizzare iniziative in proprio, l'Azienda può:

- a) collaborare con personale e mezzi propri alla gestione di ulteriori servizi ed attività della Camera di Commercio di Salerno;
- b) elaborare e realizzare progetti nazionali, comunitari e internazionali, che prevedano anche la gestione di incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo delle iniziative della Camera di Commercio, quando l'intervento dell'Azienda risulti di particolare vantaggio per il sistema economico locale.

Per conseguire le proprie finalità, l'Azienda può stipulare apposite convenzioni con lo Stato ed altri Enti pubblici, oltre che con associazioni di categoria, consorzi ed altre organizzazioni di operatori economici italiane ed estere. L'Azienda inoltre, potrà costituire nei Paesi europei ed extra-europei organismi di assistenza alle imprese nelle forme ritenute più idonee.

L'attività svolta dall'Azienda Speciale potrà essere effettuata anche in collaborazione con altre Camere di Commercio, nazionali ed estere, Unioni regionali delle Camere di Commercio, altri Enti nazionali ed esteri competenti sulle materie previste nel presente Statuto.

Articolo 4

Organi

Gli Organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta camerale ed è composto dal Presidente dell'Azienda, che lo presiede, e da quattro membri di cui almeno uno avente lo status di consigliere camerale.

2. La Giunta camerale nomina, altresì, tra i Consiglieri di Amministrazione uno o più Vice Presidenti dell'Azienda dei quali uno con funzioni vicarie. Quest'ultimo, che dovrà avere lo status di Consigliere camerale, in caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Azienda, ne assume temporaneamente le funzioni.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto alla percezione di emolumenti secondo le disposizioni di legge ed in conformità ai deliberati del Consiglio

camerale. Per l'espletamento di particolari specifici incarichi in località diversa dalla sede dell'Azienda sarà riconosciuto il solo rimborso delle spese necessarie effettivamente sostenute.

4. Per la trattazione di specifici problemi possono essere ammessi a partecipare alle sedute del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive, previa decisione preliminare del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio camerale e cessa contestualmente allo scioglimento di quest'ultimo, qualunque ne sia la causa, salve le proroghe di legge.

6. La perdita della qualità di Consigliere camerale determina la cessazione dalla carica di Presidente, ovvero di Vice Presidente vicario dell'Azienda; a tal uopo la Giunta camerale provvede alla relativa surroga.

7. I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il mandato, cessano dall'incarico all'atto dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

8. I Consiglieri possono essere riconfermati.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione Compiti

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo deliberante dell'Azienda Speciale e provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto ed in quelli degli stanziamenti risultanti dal preventivo economico.

2. In particolare, il Consiglio:

a) approva il preventivo economico ed il bilancio consuntivo e li trasmette, corredati di dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta della Camera di Commercio di Salerno per la loro approvazione ed il successivo inoltro al Consiglio camerale quali allegati al bilancio dell'Ente;

b) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione di servizi eventualmente assunti in ossequio alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida delle Norme Regolamentari" approvate della Giunta camerale;

c) delibera i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dall'Azienda;

d) delibera circa gli oneri, i compensi, le indennità, i rimborsi da assegnare per prestazioni saltuarie a tecnici, esperti e consulenti o comunque collaboratori alla gestione dell'Azienda;

e) determina con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale il contingente di personale di cui al successivo articolo 12 con contratto di diritto privato a tempo indeterminato;

f) delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro subordinato dell'Azienda e sul trattamento economico.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, da spedire almeno cinque giorni prima della stessa, anche a mezzo telegramma, telefax o PEC. In caso di urgenza può essere convocato anche con telegramma o telefax o per via telematica almeno 24 ore prima.

2. Il Consiglio viene inoltre convocato quando il Presidente riceve richiesta per iscritto da almeno 1/3 dei componenti.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le delibere vengono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 8 ***Il Presidente***

1. Il Presidente dell'Azienda è nominato dalla Giunta camerale fra i Consiglieri camerale.
2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza anche in giudizio. Egli convoca le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne formula l'ordine del giorno e le presiede regolandone lo svolgimento.
3. In caso di necessità, inderogabilità ed urgenza può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di sottoporli alla ratifica dello stesso alla prima seduta del Consiglio medesimo.

Articolo 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Campania.
2. Il Collegio dei Revisori, dalla data di sua costituzione, dura in carica quanto l'organo di amministrazione.
3. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. I Revisori hanno diritto alla percezione di emolumenti secondo le disposizioni di legge ed in conformità ai deliberati del Consiglio camerale e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Articolo 10 ***Il Collegio dei Revisori dei Conti*** ***Compiti***

- I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare devono:
- a) effettuare collegialmente almeno una volta ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
 - b) verificare la regolarità della gestione alle dd.ll. vigenti ed alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
 - c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
 - d) esaminare i preventivi economici ed i bilanci di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

Articolo 11 ***Direttore***

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta camerale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.

2. Il Direttore è il vertice amministrativo dell'Azienda. Egli dirige gli uffici dell'Azienda, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e svolge tutte le altre attribuzioni stabilite da quest'ultimo, sovrintende al funzionamento dei servizi, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Azienda Speciale, sovrintende e controlla il personale, partecipa alle sedute del Consiglio con facoltà di proposta ed esplica le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione. Ulteriori poteri, competenze e responsabilità possono essere attribuite al Direttore attraverso i Regolamenti

dell'Azienda Speciale approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Su proposta del Presidente può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Vice Direttore, a cui possono essere delegate una o più funzioni, particolarmente dotato di conoscenze tecniche specifiche ed adeguate ed in grado di seguire le attività dell'Azienda Speciale.

Articolo 12

Il Personale dell'Azienda

1. Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statuari l'Azienda può avvalersi:

a) di personale proprio, dotato di professionalità specifica, da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato, entro i limiti del contingente di cui all'art. 6 comma e) dello Statuto;

b) di personale di ruolo camerale, a tempo pieno o a tempo parziale, compatibilmente con le disponibilità dell'organico in rapporto alle esigenze dei Servizi camerali e previo parere favorevole del Segretario Generale della Camera di Commercio, rimborsando alla Camera tutte le spese conseguenti;

c) di tecnici, esperti, consulenti e/o collaboratori per l'attuazione di specifici progetti;

d) di personale in somministrazione a tempo determinato;

2. Per le prestazioni lavorative occasionali rese dal personale camerale al di fuori dell'orario di servizio può essere stabilito un compenso da determinare a cura del Segretario Generale dell'Ente camerale, da ratificare preventivamente a cura della Giunta Camerale;

3. Il limite numerico, la tipologia del suo utilizzo, lo status giuridico, le modalità di reclutamento e il trattamento economico del personale assunto direttamente dall'Azienda e quant'altro occorra è stabilito con regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Le Entrate dell'Azienda

1. L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

a) contributi della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno;

b) contributi di Enti locali, regionali, dello Stato, della Unione Europea o di privati;

c) contributi da parte di terzi nell'ambito di accordi e convenzioni per l'espletamento di servizi;

d) proventi per le prestazioni di servizi;

e) proventi derivanti da finanziamenti nazionali e comunitari.

2. I progetti approvati da enti finanziatori pubblici ai quali l'Azienda Speciale partecipa entrano nel bilancio di esercizio. All'atto dell'approvazione dei progetti di cui al presente comma, la Camera di Commercio anticipa de plano gli importi all'Azienda Speciale con trasferimento di fondi.

Articolo 14

Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione è costituito dai beni mobili, dalle attrezzature, dai libri, sussidi didattici e da un centro di documentazione assegnati in dotazione dalla Camera di Commercio di Salerno, nonché da quelli acquisiti dall'Azienda Speciale.

Articolo 15

Bilanci

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati G, H ed I del D.P.R. 254/2.11.2005 e successive modificazioni, corredati di tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile in modo che essi possano essere trasmessi alla Camera di Commercio I.A.A. di Salerno per essere allegati al preventivo annuale ed al bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale.

Articolo 16

Servizio di cassa e documenti contabili

1. Il servizio di cassa è di norma espletato dall'istituto di credito che svolge tale funzione per conto della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno.
2. Le entrate sono rimosse mediante ordinativi di incasso, sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto corrente bancario dell'Azienda.
3. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite c/c bancario. In particolare, gli assegni del c/c bancario devono essere firmati congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile dell'area amministrativo-contabile dell'Azienda.
4. Tramite regolamento degli acquisti, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che gli assegni del c/c bancario, nei limiti di un importo prestabilito, siano firmati disgiuntamente dal Direttore o dal Responsabile dell'area amministrativo-contabile.

Articolo 17

Gestione dei beni strumentali

La Camera di Commercio I.A.A. di Salerno può, con proprio provvedimento, assegnare all'Azienda in uso gratuito i locali ove ha sede, i mobili d'arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale.

Articolo 18

Scritture contabili

Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'Azienda tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del codice civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione degli stessi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.

Articolo 19

Contratti

La scelta di contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.

Nella stipulazione dei contratti l'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia e trasparenza.

L'Azienda Speciale sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle normative comunitarie in materia e alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida delle Norme Regolamentari" approvate della Giunta

camerale, definisce le modalità di gestione delle spese concernenti lavori, forniture o servizi.

Articolo 20

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione il medesimo potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta camerale.

La Giunta camerale provvederà in tal caso alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Estinzione dell'Azienda

1. L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta camerale.

2. In tal caso la Camera di Commercio di Salerno subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, con esclusione di quelli relativi al personale assunto direttamente dall'Azienda.

Articolo 22

Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio di Salerno, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con deliberazione della Giunta camerale.

Articolo 23

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti concernenti le Aziende Speciali delle Camere di Commercio.

Articolo 24

Norme transitorie

Quanto stabilito dall'art.9 trova applicazione in maniera coerente con l'eventuale vigenza del Collegio dei Revisori dei Conti.